

*Schema di Atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di  
Imprese per lo svolgimento di attività di studio e ricerca sulla  
sicurezza, anche ambientale, degli impianti di ricerca e coltivazione  
degli idrocarburi in mare, per conto del Ministero dello Sviluppo  
Economico - Direzione Generale per la Sicurezza anche ambientale  
delle attività minerarie ed energetiche (DGS)*

I sottoscritti:

= GILLI prof. Marco, nato a Torino il giorno 11 luglio 1965, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra nominato ente, non in proprio ma nella sua qualità di Rettore "pro-tempore" e legale rappresentante del "POLITECNICO DI TORINO", con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24, codice fiscale e partita iva numero 00518460019;

con i poteri per quanto infra come dichiara e garantisce;

= Capogruppo mandataria=

= \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra nominata società, non in proprio ma nella sua qualità di consigliere delegato e legale rappresentante della " \_\_\_\_\_", con sede in \_\_\_\_\_, capitale sociale euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) interamente

versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale numero \_\_\_\_\_ e al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero \_\_\_\_\_;

con i poteri per quanto infra in forza di delibera del consiglio d'amministrazione adottata in data \_\_\_\_\_;

=Mandante=

= \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra nominata società, non in proprio ma nella sua qualità di consigliere delegato e legale rappresentante della " \_\_\_\_\_", con sede in \_\_\_\_\_, capitale sociale euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale numero \_\_\_\_\_ e al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero \_\_\_\_\_;

con i poteri per quanto infra in forza di delibera del consiglio d'amministrazione adottata in data \_\_\_\_\_;

=Mandante=

= \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra nominata società, non in proprio ma nella sua qualità di consigliere delegato e legale

rappresentante della " \_\_\_\_\_",  
con sede in \_\_\_\_\_, capitale sociale euro  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_) interamente  
versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il  
numero di codice fiscale numero \_\_\_\_\_ e al Repertorio  
Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino  
al numero \_\_\_\_\_;

con i poteri per quanto infra in forza di delibera del consiglio  
d'amministrazione adottata in data \_\_\_\_\_;

=Mandante=

"*Capogruppo mandataria*" e "*Mandanti*" nel seguito denominati  
collettivamente le "*Parti*";

#### **PREMESSO:**

a) che il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche (DGS) (nel seguito anche denominato "*Committente*") intende affidare al Politecnico di Torino una prestazione avente ad oggetto attività di studio e ricerca sulla sicurezza, anche ambientale, degli impianti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare.

b) che le attività di studio, sperimentazione e sviluppo oggetto di affidamento rientrano nell'ambito della previsione di cui all'art. 121 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 "*Codice dei contratti pubblici*" (*Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi*), e,

poiché destinate a *“scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi”*, verranno affidate ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici.

c) che, in particolare, le attività oggetto di ricerca verteranno su:

- Valutazione della subsidenza a fondo mare in prossimità di impianti oil&gas offshore, anche attraverso la misura della batimetria con sistemi sonar montati su AUV, l’elaborazione dei dati acquisiti e il confronto delle misure con dati indipendenti e con i risultati dei modelli previsionali;
- Mappatura 3D delle caratteristiche deformative delle rocce per la pianura padana e l’area offshore;
- Realizzazione di modelli numerici per la simulazione di eventi incidentali a bordo di piattaforme oil&gas offshore e messa a punto di un protocollo per la disposizione ottimale della sensoristica fire&gas ai fini dell’early warning nonché studio di prefattibilità di conversione delle piattaforme per il recupero di raw materials e la produzione di acqua desalinizzata nell’ambito del decommissioning delle piattaforme a fine vita con validazione sperimentale mediante modelli fisici in scala

d) che con riguardo all’affidamento sono previste attività di ricerca che il Politecnico di Torino intende svolgere avvalendosi del contributo di partner industriali, per la messa a punto e per la

realizzazione degli aspetti tecnologici connessi alla ricerca.

e) che in data 03.08.2017 il Politecnico di Torino ha pubblicato una manifestazione di interesse volta a selezionare dei partner in grado di contribuire sui seguenti aspetti:

- Realizzazione di sistemi di misura integrati basati su micro e nanotecnologie per la realizzazione di sensori, elettronica di controllo ed elettronica di elaborazione dei dati;
- Realizzazione di strumenti informatici per la gestione e mappatura 3D delle informazioni relative al sottosuolo e per il trattamento e l'elaborazione di dati per la ricostruzione di mappe di subsidenza;
- Definizione di protocolli progettuali per l'ottimizzazione di reti fire&gas per impianti oil&gas offshore mediante studi di sicurezza funzionale e Quantitative Risk Analysis (QRA);
- Progettazione e realizzazione di una installazione sperimentale che riproduca una piattaforma oil&gas offshore a scala ridotta per la validazione di modelli numerici per la simulazione di eventi incidentali e per l'analisi di prefattibilità della conversione della struttura per la produzione di acqua desalinizzata come esempio di decommissioning.

f) che il Politecnico di Torino ha selezionato i seguenti 3 partner, uno per ciascuno dei seguenti profili tecnici, per lo svolgimento dell'attività di ricerca di cui sopra:

- Profilo A - sistemi integrati di monitoraggio:  
società \_\_\_\_\_;

- Profilo B – sicurezza impianti off-shore:  
società \_\_\_\_\_;
- Profilo C – geologia, ingegneria e geomeccanica dei giacimenti di idrocarburi:  
società \_\_\_\_\_;

g) che le Società \_\_\_\_\_, in fase di adesione alla manifestazione di interesse si sono impegnate, in caso di selezione, a costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, conferendo mandato speciale con rappresentanza al Politecnico di Torino affinché, tramite il proprio rappresentante, rappresenti con piena facoltà la Parti riunite nel RTI nei confronti della Direzione Generale Sicurezza del Ministero dello Sviluppo Economico, per tutti gli atti ed incombenze, di qualsiasi natura, dipendenti o comunque attinenti l'esecuzione delle attività di ricerca di cui sopra.

h) che la Capogruppo mandataria, a nome e per conto delle Mandanti, sottoscriverà con il Committente il Contratto per la prestazione delle attività indicate in titolo;

i) che, per l'esecuzione delle attività oggetto di affidamento, le Parti intendono costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con conferimento di mandato collettivo, speciale con rappresentanza, irrevocabile e a titolo gratuito.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono tra le Parti;

convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 Costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese**

Le parti, per mezzo dei loro legali rappresentanti, dichiarano con il presente atto di costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito indicato come «RTI»).

Le mandanti, pertanto, conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile e a titolo gratuito (ai sensi dell'art. 48 commi 13 D.Lgs. numero 50 del 2016 e successive modifiche integrazioni) alla Capogruppo mandataria che, come sopra rappresentata, accetta di:

- A. Stipulare in nome e per conto delle predette Parti, con ogni più ampio potere, tutti gli atti consequenziali e necessari per il perfezionamento, la gestione e l'esecuzione del progetto di ricerca, con facoltà di determinare ed approvare ogni clausola, condizione e termine del contratto stesso;
- B. Curare l'incasso delle somme dovute dal Committente in relazione alle attività connesse al progetto di ricerca, rilasciando quietanza ed esonerando il Committente da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa Mandataria e per essa ai suoi rappresentanti legali o negoziali;
- C. Iscrivere eventuali riserve e presentare al Committente ogni tipo di richiesta, con espressa facoltà di transigere, di conciliare e di promuovere o resistere in procedimenti giudiziari e/o arbitrali, davanti a qualsiasi Autorità;

D. Fare, comunque quanto altro occorrente e necessario per il perfezionamento e l'adempimento delle obbligazioni di questo contratto di ricerca, ivi compresa la rappresentanza processuale, senza che mai si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Alla Capogruppo mandataria, come sopra rappresentata, è inoltre conferita e spetta ai sensi di legge la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Mandanti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Il predetto mandato, costituito con il presente atto, non determina organizzazione tra le imprese riunite ciascuna delle quali conserva la propria identità ed individualità nonché la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali, e di quant'altro inerente la gestione stessa.

### **ART. 2 Operatore economico Affidatario**

Il "Politecnico di Torino" assume inoltre il ruolo di "operatore economico affidatario" ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/08, ove applicabile.

### **ART. 3 Sede operativa e domicilio**

I soggetti riuniti dichiarano di disporre di una sede operativa nella Provincia di Torino, e più precisamente....., e di eleggere domicilio esclusivo e unico presso la sede del "Politecnico di Torino",

corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.

#### **ART. 4 Ripartizione delle attività oggetto dell'affidamento tra le**

##### **Parti**

Il RTI è di tipo misto.

Le attività oggetto del contratto saranno ripartite tra le Parti nel modo seguente:

1) la Capogruppo mandataria eseguirà le attività di seguito indicate, corrispondenti ad una quota pari al 55% (cinquantacinque per cento) del valore complessivo del contratto:

- Progettazione dei sistemi sonar da montare su AUV per la misura della batimetria; definizione dei metodi di elaborazione dei dati acquisiti per ottenere la mappatura del fondo marino ;
- Studio di metodi di analisi integrata dei dati log e sismici per la valutazione delle caratteristiche deformative delle rocce ;
- Realizzazione di modelli numerici per la simulazione di eventi incidentali a bordo di piattaforme oil&gas offshore, messa a punto di un protocollo per la disposizione ottimale della sensoristica fire&gas ai fini dell'early warning;
- studio di prefattibilità di conversione delle piattaforme per il recupero di raw materials e la produzione di acqua desalinizzata nell'ambito del decommissioning;
- Progettazione del sistema di sensori e dell'elettronica di controllo e monitoraggio con cui verrà equipaggiata l'installazione sperimentale che riproduce una piattaforma

oil&gas offshore a scala ridotta.

2) le mandanti eseguiranno le seguenti attività per il restante 45%, secondo la seguente ripartizione:

la Società A eseguirà le attività di realizzazione di sistemi di misura integrati basati su micro e nanotecnologie per la realizzazione di sensori, elettronica di controllo ed elettronica di elaborazione dei dati. Inoltre collaborerà alla realizzazione della sensoristica e dell'elettronica di controllo e monitoraggio con cui verrà equipaggiata l'installazione sperimentale che riproduce una piattaforma oil&gas offshore a scala ridotta

3) la Società B eseguirà le attività di definizione di protocolli progettuali per l'ottimizzazione di reti fire&gas per impianti oil&gas offshore mediante studi di sicurezza funzionale e Quantitative Risk Analysis (QRA). Inoltre collaborerà alla progettazione dell'installazione sperimentale che riproduce una piattaforma oil&gas offshore a scala ridotta

4) la Società C eseguirà le attività di realizzazione di strumenti informatici per la gestione e mappatura 3D delle informazioni relative al sottosuolo e per il trattamento e l'elaborazione di dati per la ricostruzione di mappe di subsidenza. Inoltre collaborerà alla realizzazione dell'installazione sperimentale che riproduce una piattaforma oil&gas offshore a scala ridotta

Le Parti si impegnano a eseguire le attività oggetto di affidamento secondo la ripartizione sopra indicata.

### **Art. 5 Personale messo a disposizione dalle mandanti**

Per tutta la durata delle attività di ricerca, la Società A metterà a disposizione un team composto da 2 tecnici per lo svolgimento delle attività legate alle tematiche relative a progettazione e realizzazione di sistemi di misura integrati basati su sensori, elettronica di controllo ed elettronica di elaborazione dei dati. La Società B metterà a disposizione un team composto da 3 tecnici per lo svolgimento delle attività legate alle tematiche della valutazione del rischio in ambito oil&gas offshore. La Società C metterà a disposizione un team composto da 3 tecnici per lo svolgimento delle attività legate alle tematiche dello studio dei giacimenti di idrocarburi.

Tale personale dovrà avere piena padronanza della lingua italiana, sia parlata che scritta, nonché un'ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.

Dovrà essere garantita la presenza di almeno un componente del team agli incontri organizzati dal Politecnico di Torino presso la propria sede, con una frequenza settimanale.

### **Art. 6 Responsabilità delle Parti**

La partecipazione al presente RTI e la sottoscrizione del successivo Contratto con il Ministero dello Sviluppo Economico - DGS comporteranno la responsabilità verso il Committente limitatamente all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza.

Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 48, d.lgs. 50/2016, la parte inadempiente sarà responsabile di risarcire il danno derivante

alle altre parti dalla propria condotta.

### **ART. 7 Fatturazione**

A fronte dell'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento, la Capogruppo mandataria provvederà ad emettere nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico - DGS, regolare fattura elettronica, ai sensi dell'art. 21 del D.p.r. 633/1972, per l'intero importo previsto nel Contratto che verrà sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo Economico - DGS.

Tali importi saranno corrisposti, a seguito dell'accettazione da parte di DGS del piano operativo o dei Rapporti relativi alle attività che dovrà essere comunicata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti suddetti. In caso di mancata comunicazione da parte del DGS nel termine suindicato, si intenderà acquisita l'accettazione del piano operativo o dei Rapporti relativi alle attività.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

Le Mandati provvederanno a loro volta ad emettere nei confronti della Capogruppo Mandataria, ciascuna per la propria parte di competenza, le relative fatture, ai fini della liquidazione dell'importo di loro spettanza. La Capogruppo Mandataria provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

A tal proposito, il Committente e la Capogruppo Mandataria, nonché le Mandanti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e successive modifiche e

integrazioni.

Fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità nei rapporti tra le Parti, i pagamenti delle fatture alla Capogruppo mandataria ed alle Mandanti verranno effettuati tramite bonifico bancario.

#### **ART. 8 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

Qualora sia necessario, ciascuna Parte consente al personale delle altre Parti, incaricato dello svolgimento della ricerca, l'accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del contratto che verrà sottoscritto con il ministero dello Sviluppo Economico - DGS, avrà accesso alle strutture e alle apparecchiature delle altre Parti, sarà responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.

#### **ART. 9 - Vincolo sulla diffusione dei prodotti della ricerca**

Le Mandanti si impegnano a fornire alla Capogruppo Mandataria tutti gli schemi di progettazione, i sistemi elettronici, sensoristici e circuitali, i dettagli delle soluzioni tecnologiche implementate, i codici open source dei prodotti informatici e qualunque altro documento atto ad avere una completa informativa delle tecnologie utilizzate in formato elettronico editabile, e a garantirne il libero utilizzo per

attività di ricerca istituzionale anche esterna al contratto specifico, sia di carattere competitivo sia di carattere commerciale.

**ART. 10 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale**

I Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale realizzati dall'inventore nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto del Contratto con il Ministero dello Sviluppo Economico - DGS, spettano congiuntamente al Politecnico di Torino e al Ministero dello Sviluppo Economico - DGS, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa.

**ART. 11 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati**

I risultati della ricerca possono essere liberamente utilizzati e divulgati dalle Parti, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo in tema di riservatezza.

**ART. 12- Riservatezza**

La Mandataria si impegna a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le Mandanti si impegnano pertanto a:

a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o

indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalla Mandataria;

b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;

c) impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;

d) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente atto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;

e) restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente atto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;

b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente atto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o di cui essa sia venuta a conoscenza indipendentemente dalle comunicazioni dell'altra Parte;

d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

### **ART. 13 Revoca del Mandato**

Il mandato conferito dalla Mandante alla Capogruppo mandataria è a titolo gratuito ed irrevocabile.

La sua eventuale revoca per giusta causa non avrà comunque effetto nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico - DGS, se non in quanto da questo accettata.

#### **ART. 14 Sostituzione di una o più Mandanti**

Le Parti convengono che, se per qualsiasi motivo, inclusi il fallimento o altra procedura concorsuale ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, una delle Mandanti fosse nell'incapacità o nell'impossibilità di eseguire o portare a termine le prestazioni affidate nei tempi e nelle modalità previsti nel Contratto, la Capogruppo mandataria e le altre Mandanti sono tenute a eseguire o portare a compimento le prestazioni contrattuali non eseguite dalla Parte inadempiente e/o comunque impossibilitata, alle medesime condizioni stabilite nel contratto stipulato con il Committente, ferma restando la facoltà del Committente stesso di proseguire il rapporto contrattuale con le rimanenti Parti, ovvero di recedere dal contratto senza la corresponsione di alcun indennizzo.

È fatta salva la possibilità della Capogruppo Mandataria di decidere, con l'approvazione del Committente, di sostituire la Mandante inadempiente con altro operatore economico

#### **ART. 15 Modifiche**

Ogni modifica della presente scrittura richiederà il consenso unanime delle Parti e la preventiva comunicazione al Committente.

Ogni modifica sarà valida se adottata nella stessa forma della presente

scrittura.

### **ART. 16 Cause di scioglimento del RTI**

Il presente Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti:

- nel caso che, per qualsiasi motivo, il Ministero dello Sviluppo Economico - DGS non proceda all'affidamento delle attività in titolo;
- nel caso di affidamento, con l'approvazione delle attività di ricerca da parte del Committente e con la definizione di tutte le pendenze ed i rapporti.

Nei casi in cui il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si sciogla, ciascuna delle parti ha diritto a ricevere il corrispettivo corrispondente all'attività effettivamente realizzata e se approvata dal Committente.

### **ART. 17 Autonomia delle Parti**

Il presente rapporto di mandato non determina di per sé congiunzione fra le Parti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia anche ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

### **ART. 18 Spese**

Le spese per la redazione del presente atto verranno assolte dal Politecnico di Torino, in qualità di Capogruppo mandataria.

Le spese processuali di cui all'articolo 1 della presente scrittura saranno suddivise pro quota tra le Parti, fatti salvi eventuali addebiti di responsabilità derivanti dal giudizio che comporteranno una

diversa suddivisione delle stesse.

**ART. 19 Legge applicabile e foro competente**

La presente scrittura sarà disciplinata e interpretata secondo la normativa italiana.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Capogruppo Mandataria e le Mandanti, la relativa competenza sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Torino, in cui ha sede la Capogruppo Mandataria.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con il Committente, la relativa competenza sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma in cui ha la sede il Committente stesso.

Letto, confermato, sottoscritto

Torino, li venti settembre duemiladiciassette.